

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 del 07-05-2013

Oggetto: Comune di Trentola Ducenta C/Marciano Raffaele. Costituzione in giudizio.

L'anno duemilatredecim il giorno 07 del mese di Maggio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede la seduta GRIFFO Michele nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

COGNOME E NOME		FIRMA	Presenti	Assenti
GRIFFO Michele	Sindaco		X	
ESPOSITO Giuseppe	Vice Sindaco		X	
GRASSIA Amedeo	Assessore		X	
MARINO Raffaele	Assessore		X	
MISSE Saverio	Assessore		X	
SAGLIOCCO Andrea	Assessore			X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott. Carlo Clemente

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il Sig. r Marciano Raffaele, in qualità di genitore esercente la potestà del minore Marciano Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Palmieri, ha presentato l'Atto di Citazione presso il Giudice di Pace di Trentola Ducenta per le lesioni subite dal minore a causa di un ostacolo di plastica rotto posto a margine del marciapiede di via Roma, all'altezza del negozio "La Favola" in Trentola Ducenta il giorno 28.12.2012 alle ore 19,45, notificato al protocollo generale di questo Comune in data 04.03.2013 prot. 2688;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco a resistere nel predetto giudizio affidando l'incarico di rappresentanza e difesa legale all'avv. Pirozzi Anna, con studio in Trentola Ducenta, che dovrà dichiararsi disponibile ad accettare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio per € 500,00 oltre IVA e CPA e oltre spese;

Vista la seguente normativa:

il D.lgs. n. 267/2000e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. Di autorizzare il sindaco pro-tempore alla costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Trentola Ducenta;
3. Di dare mandato all'Avv. Pirozzi Anna, con studio in Trentola Ducenta di rappresentare e difendere gli interessi del Comune di Trentola Ducenta innanzi al Giudice di Pace di Trentola Ducenta;
4. Di stabilire l'onorario di € 500,00 oltre IVA e CPA e oltre spese da impegnarsi sul cap. 124 del redigendo bilancio 2013;
6. Di demandare al responsabile dell'ufficio contenzioso ogni adempimento necessario ivi compreso l'impegno spesa;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il Sig. r Marciano Raffaele, in qualità di genitore esercente la potestà del minore Marciano Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Palmieri, ha presentato l'Atto di Citazione presso il Giudice di Pace di Trentola Ducenta per le lesioni subite dal minore a causa di un ostacolo di plastica rotto posto a margine del marciapiede di via Roma, all'altezza del negozio " La Favola" in Trentola Ducenta il giorno 28.12.2012 alle ore 19,45, notificato al protocollo generale di questo Comune in data 04.03.2013 prot. 2688;

Visto l'attestato del Corpo di Polizia Municipale;

Considerato che è opportuno costituirsi nel giudizio di cui innanzi per la difesa degli interessi dell'Ente procedendo alla nomina di un legale di fiducia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del Decreto Lgs. 2000;

PROPONE

Nominare l'Avv. _____, quale difensore degli interessi dell'Ente avverso Atto di Citazione presentato presso il Giudice di Pace di Trentola Ducenta;

Stabilire per tale scopo la somma di € 500,00 oltre IVA e CPA e oltre spese con imputazione al cap. 124 del redigendo bilancio 2013 ;

Dare alla presente immediata eseguibilità.

4 - MAR 2013

PROT. N. 2688

Avv. GIULIANO PALMIERI
 Viale Olimpico, 100 - 81031 Aversa (Ce)
 Tel./Fax 081.8145825 - cell. 335.8385462

COPIA

Vi è incollata
 sull'originale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRENTOLA DUCENTA

Atto di Citazione

Istante: sig. **MARCIANO RAFFAELE**, nato a Santa Maria C.V. (CE) il 30.11.1972 (c. f. MRCRFL72S30I234L), n.q. di genitore esercente la potestà del minore Marciano Nicola (c.f. MRCNCL01R18A512O) elettivamente domiciliato in Aversa (CE) al viale Olimpico n. 100, presso lo studio dell'avv. Giuliano Palmieri, che lo rapp.ta e difende, giusta procura a margine del presente atto, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081.8145825 - pec avv.giulianopalmieri@pec.it

Premesso:

a- che il giorno 28.12.2012, alle ore 19.45 circa, il minore Marciano Nicola, in compagnia dei genitori si trovava in Trentola Ducenta (CE) e camminava sul marciapiedi posto sul lato destro di via Roma, quando giunto all'altezza del negozio "La Favola", inciampava e cadeva rovinosamente a terra a causa di un ostacolo di plastica rotto, posto a margine del marciapiedi;

b- che in seguito all'occorso il minore Marciano Raffaele veniva soccorso dai genitori e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Aversa, ove vennero riscontrate lesioni personali;

Vice
 Agente Maresca
 x Verban
 e nel
 Valente

c- che il danno risarcibile per il minore Marciano andrà determinato con idonea ctu medico-legale che sin d'ora si richiede;

d- che la presenza dell'ostacolo di plastica rotto, a margine del marciapiedi, non era stato in alcun modo segnalato da alcun cartello, non recintato, e pertanto non visibile e non prevedibile;

e- che dell'accaduto e della presenza di tale ostacolo, veniva effettuata segnalazione ai CC di Trentola Ducenta;

f- che è ravvisabile la piena ed esclusiva responsabilità del Comune di Trentola Ducenta (CE), in persona del sindaco p.t., per inosservanza del disposto di cui agli art. 2043 e/o 2051 c.c. che impone l'obbligo di vigilare e mantenere un bene comune in stato da non recare danni ai cittadini. L'incertezza della norma applicabile ossia l'art. 2051 c.c. e/ o 2043 c.c. non pare questione peregrina. Custode ex art. 2051 c.c.c e secondo la S.C., chiunque abbia l'effettivo potere sulla cosa, e può perciò essere non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa. In linea di principio, può quindi affermarsi che detta norma non trova applicazione allorquando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno. Questa regula iuris, che troviamo consacrata plurime massime della S.C., tuttavia non sempre aiuta a risolvere il problema della esatta delimitazione dell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. (problema

che ha fatto e fa registrare i maggiori contrasti), in quanto proprio lo stabilire se la cosa abbia avuto un ruolo attivo o passivo nella produzione del danno è questione che registra opinioni diverse. Per i fini che quivi interessano, va osservato che la responsabilità ex art. 2051 non presuppone l'accertamento di una violazione degli obblighi gravanti sul custode, ma esige unicamente l'accertamento del nesso causale tra la cosa ed il danno, sicchè può sunteggiarsi che:

- Nulla rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., che la res abbia o meno natura pericolosa;
- Pertanto, una volta stabilito che il convenuto sia effettivamente il custode della cosa e che il danno sia stato cagionato da questa (vuoi perché pericolosa ex se, vuoi perché in essa si è innescato ab externo un agente dannoso) diventa onere del custode stesso fornire la prova del caso fortuito, e cioè della assoluta imprevedibilità dell'evento dannoso. Ciò per quanto riguarda la responsabilità di cui all'art. 2051, che a parere della scrivente difesa sussiste anche perché non vi è stata custodia, del tratto stradale considerato, sul quale si è ommesso controllo e vigilanza.

g- Laddove la questione la si inquadri alla luce dell'art. 2043 c.c., appare lo stesso palese la responsabilità del comune, che, nel non aver rimosso un ostacolo di plastica rotto, ha oggettivamente creato una situazione di

“insidia” o “trabocchetto”. Il Comune ha, in estrema sintesi e quand’anche si può presumere involontariamente, dato ai luoghi in suo potere una conformazione oggettivamente pericolosa, e soggettivamente non percepibile. Nell’eventualità della mancanza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. e solo in tal caso, il Giudicante dovrà accertare la ricorrenza di una responsabilità del custode ex art. 2043 c.c., con il conseguente onere della prova della colpa del presunto autore del danno a carico del danneggiato anche in funzione della pretesa insidiosità della situazione dei luoghi, che il gestore aveva il dovere di mantenere in regime di sicurezza (per questo vademecum vedasi motivazione di Cass. 8/04/97 n. 3041);

h- che è stata formulata richiesta risarcitoria al comune di Trentola Ducenta (CE) con racc.ta a/r del 15.01.2013, senza esito a tutt’oggi.

Tanto premesso, l’istante *ut supra* rapp.to ed elett.te dom.to

C i t a

IL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA, in p.del Sindaco p.t., con sede alla Piazza Marconi in 81038 Trentola Ducenta (CE), a comparire innanzi al Giudice di Pace di Trentola Ducenta, il giorno **13.05.2013** ore di regolamento col prosieguo, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge ex art.lo 319 c.p.c., con avvertenza che in mancanza sarà provveduto in contumacia, ad oggetto di sentir emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:

1-Dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità civile, per quanto esposto in premessa, del convenuto Comune di Trentola Ducenta;

2-Condannare lo stesso al risarcimento dei danni tutti richiesti dall'istante, estetico, biologico, morale, patrimoniale e/o qualunque voce ad essi collegata in premessa, che verranno determinati in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo;

3-vittoria delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;

4-munire l'emananda sentenza di clausola esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti della L. 488/99 si dichiara che il valore della presente controversia è da intendersi compreso fino a euro 5.000,00.

In via istruttoria: Si chiede l'ammissione della prova per testi sui capi a) b) c) d) e) del presente atto, con termine per indicare i testi.

Si chiede l'ammissione di ctu medico-legale per la stima delle lesioni personali subite dal minore Marciano Nicola;


Sin d'ora si chiede di essere abilitati alla eventuale prova contraria sugli stessi capi e testi indicati e/o indicandi da controparte.

Si produce la seguente documentazione:

1) Racc.ta a/r del 15.01.2013; 2) Verbale di Pronto Soccorso n.ro 12075699; 3) certificazione medica varia; 4) Rilievi fotografici dello stato dei luoghi; 5) Rilievi fotografici delle lesioni subite dal minore.

Aversa, 15.02.2013

Avv. Giuliano Palmieri



CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

(Provincia di Caserta)

- * - * - * - * -

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

(Tel. 081/8128239 - 8128240 - FAX 081/8128246)

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata dall'Avv Palmieri Giuliano in data 15.01.2013;
Assunte le debite informazioni;
Esaminati gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE il sinistro denunciato da **Marciano Raffaele**, avvenuto in **Trentola Ducenta** in data **28.12.12** alle ore **19,45** in località: **Via Roma**, risulta:

- a) **Non rilevato da personale di questo Comando;**
b) **Rilevato da personale di questo Comando.**

VEICOLI E COSE COINVOLTE

Autovettura targata _____ intestata a _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____
alla Via _____ n. _____, condotta da _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____ alla Via _____
n. _____ - Patente di guida n. _____ rilasciata dalla _____ di _____ in data _____ -
Assicurazione: _____ - Polizza _____ - Scadenza premio: _____.

DINAMICA

Il Signore **Marciano Raffaele** nato a **Santa Maria C.V.** il **30.11.1972** genitore di **Nicola** nato ad **Aversa** il **18.10.2001** in questione, nel mentre percorreva a piedi **Via Roma** in **Trentola Ducenta**, in compagnia dei genitori nei pressi del negozio "**LA FAVOLA**" inciampava in un ostacolo di plastica posto ai margini del marciapiede.


DANNI RICONTRATI

Gli agenti intervenuti alla verifica hanno accertato i seguenti danni visibili:
nessun tipo di intervento

NOTE

Si fa presente che in via Roma altezza "**LA FAVOLA**" sulla sede stradale vi è posto una transenna in plastica per non far sostare i veicoli e sicuramente il minore nel salire sopra di essa cadeva a terra riportando lesioni.

Trentola Ducenta li **15.01.2013**

IL COMANDANTE

M. Cole



Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

*** **

Settore Organi Istituzionali

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con atto N. 73 del 7-5-2013

ad oggetto: **Comune di Trentola Ducenta C/ Marciano Raffaele. Costituzione in giudizio.**

Parere Tecnico

favorevole

Il Responsabile
(D.ssa Vincenza Carrieri)

Parere contabile


favorevole

Il Responsabile
(Rag. Antonio Sperone)

Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.

Si attesta la copertura finanziaria: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio Sperone)


Il Sindaco
Michele Griffo




Il Segretario Generale
Dott. Carlo Clemente


Albo Pretorio N. 823

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Inviata ai Capigruppo il 07-5-13 Prot. N. 5645


Li 07-05-2013





Il Dirigente F.F.
Dott.ssa Vincenza Carrieri

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta li 07-05-2013




Il Dirigente F.F.
Dott.ssa Vincenza Carrieri